



Il CODICE al servizio dei tuoi diritti di DONNA

Le Unioni Civili

**Approfondiamo insieme
la nuova legge
del 20 maggio 2016**



Le Unioni Civili

L'unione civile è legge (L. 20 maggio 2016, n.76), finalmente.

Tutti lo sappiamo, i media hanno tanto seguito l'iter parlamentare ed hanno a lungo commentato il suo travagliato cammino.

Tutti sappiamo anche che non è una legge completa, ma per fortuna c'è!
Vediamo ora quali sono i suoi passaggi fondamentali e più significativi:

1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono recarsi dall'Ufficiale di Stato civile e dichiarare - alla presenza di due testimoni - di voler costituire un'Unione civile, esistono però delle cause impeditive a che ciò possa realizzarsi, la legge ne indica 4, che possono approssimativamente indicarsi come:
 - a. la sussistenza per una delle parti di un precedente matrimonio o di una precedente unione civile;
 - b. l'interdizione per infermità di mente di uno dei partner;
 - c. i vincoli di parentela;
 - d. la condanna definitiva per una delle parti di omicidio.

Queste ipotesi sono meglio dettagliate nel corpo della legge.

2. La dichiarazione di un'unione civile in violazione di uno dei divieti, ne comporta la nullità.

3. Il documento attestante l'Unione deve contenere i dati anagrafici, la residenza, i medesimi dati per i testimoni, ed il regime patrimoniale adottato: quindi la legge consente di scegliere tra la comunione dei beni, che comporta la comproprietà dei beni acquistati in pendenza dell'Unione (fatte salve talune ipotesi), e la separazione dei beni, che invece consente di lasciare inalterata la regolamentazione di chi acquista, l'intestazione del bene rimane in proprietà esclusiva dell'acquirente.
4. Altro importante principio è quello che consente ai partner di scegliere - durante la durata dell'Unione - un cognome comune, e nel caso in cui si scelga il cognome di uno dei partner, si può anteporre o posporre al cognome prescelto il proprio cognome.
5. Dall'unione civile derivano gli **stessi diritti e gli stessi doveri in capo a ciascun contraente, ossia l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.**

Le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Questo principio dà il senso profondo della costituzione di un rapporto che può essere parificato a quello matrimoniale, ed infatti il principio della solidarietà coniugale ed il riconoscimento del lavoro casalingo, come contributo ai bisogni della famiglia, danno la configurazione di un'unione che trova reale sponda nelle norme che regolano il matrimonio tra eterosessuali. La legge prevede che le parti non possono derogare né ai diritti, né ai doveri previsti per l'effetto dell'Unione civile, tale indicazione ha ovviamente un carattere programmatico e di invito ad un comportamento in linea con i precetti legislativi.

6. I partner concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare, fissano la residenza comune e possono separatamente attuare l'indirizzo concordato.
Si tratta di norme programmatiche che esprimono cioè principi comuni che le parti concordano e che danno un contenuto di massima alle modalità di svolgimento dell'Unione, la cui attuazione è però ovviamente rimessa alla libera scelta di ciascun componente la coppia.

7. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dell'Unione civile, come si è detto, è quello della comunione dei beni; ciò comporta un regime di coacquisto degli immobili e dei mobili comprati durante l'Unione, oltre al principio della "comunione de residuo" del denaro giacente sui conti, al momento dello scioglimento del rapporto. cioè' a dire, in linea di massima, che il denaro ed i titoli giacenti sui conti cade in comunione proprio quando il rapporto si scioglie.
8. Se uno dei partner dovesse assumere una condotta di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, ne può disporre l'immediato allontanamento dalla casa familiare.
9. L'Unione riconosce a ciascuna parte alcuni importanti diritti, quale ad esempio quello di riscuotere l'indennità di liquidazione di fine rapporto, in caso di morte del partner.
10. Il rapporto viene meno quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà' di voler sciogliere l'Unione dinanzi all'Ufficiale di Stato civile, quindi è sufficiente che ciascun componente si rechi, anche separatamente, in Comune e comunichi al Funzionario di voler sciogliere il rapporto.
Decorsi tre mesi da tale comunicazione, si può procedere al reale scioglimento dell'Unione con il deposito della domanda di divorzio. Tale procedura può essere avviata, come nei casi di coppie eterosessuali sposate e separate, o congiuntamente o separatamente; nel primo caso, i partner decideranno di comune accordo le modalità' che andranno a regolare il loro rapporto da single. Tale procedura può' essere avviata sia innanzi all'Autorità Giudiziaria, con il deposito di un ricorso per scioglimento dell'Unione, dove i partner devono essere assistiti da un difensore, sia attraverso l'avvio di un procedimento di negoziazione assistita, condotto dai rispettivi legali delle parti, il cui ricorso, contenente gli accordi pattuiti, sarà sottoscritto nello studio di uno degli avvocati.
Tali procedure, giudiziarie o negoziali che siano, sono equiparate quanto alle modalità e quanto agli effetti a quelle in essere per i coniugi eterosessuali.

Qualora i conviventi decidano - nell'esplicazione e nell'applicazione del principio di autodeterminazione - di non contrarre un'Unione civile, ma vogliano convivere senza vincoli giuridici, possono, tuttavia, sottoscrivere un contratto di convivenza che regoli i soli aspetti economici della coppia, redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata, la cui sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un avvocato.

Affrontiamo ora le "convivenze di fatto" che regolano i rapporti tra: due maggiorenni, di sesso diverso o del medesimo sesso, uniti in una convivenza stabile, basata su legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Quindi, due partner omosessuali possono o, come abbiamo visto nella precedente mini guida, costituire un'unione civile, in pratica contrarre matrimonio, oppure non sposarsi e regolamentare il loro rapporto secondo quanto previsto dalla suindicata legge sulle "convivenze di fatto".

Lo stesso, ovviamente, vale per una coppia eterosessuale, anch'essa libera di contrarre matrimonio o seguire le norme sulle "convivenze di fatto".

In entrambi i casi, i conviventi, sia del medesimo sesso, sia di sesso diverso, sono ovviamente liberi di non sottoporre il loro rapporto ad alcuna regolamentazione.

Si sentiva molto bisogno di una legge che desse un'opportunità ai conviventi, che per impedimento o per libera scelta decidono di non contrarre matrimonio, ma che, non per questo, devono sentirsi non riconosciuti e non tutelati dall'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

Esaminiamo ora gli aspetti fondamentali ed i passaggi più significativi della legge in materia di convivenza:

- Occorre, preliminarmente, che i conviventi si rechino dall'Ufficiale di Stato civile per rendere le prescritte dichiarazioni richieste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223.

- A seguito delle necessarie comunicazioni, i conviventi acquistano i medesimi diritti, spettanti ai coniugi in caso di malattia o ricovero, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubblica, previste per coniugi e familiari.
I conviventi acquistano anche i medesimi diritti nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
- In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella medesima abitazione per un periodo di due anni o per un periodo superiore, ma in ogni caso per non più cinque anni.
- Sempre in caso di morte del conduttore o di un suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli.
- Le norme già esistenti in tema di impresa familiare si estendono anche alle famiglie di fatto.

La legge prevede poi alcune equiparazioni tra i conviventi ed i coniugi, in materia di risarcimento del danno o in materia di amministratore di sostegno.

L'articolo 50 introduce una vera novità ed un'importante opportunità: esso prevede che i conviventi possano disciplinare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, o a quella successiva alla cessazione del rapporto, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Tale contratto, le sue eventuali modifiche e risoluzioni, sono redatti in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Tale contratto può contenere:

- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni, secondo le norme previste dal nostro codice civile. Comunque, il regime patrimoniale scelto può essere modificato in qualunque momento, secondo le modalità previste dalla stessa legge, in occasione della redazione del contratto di convivenza (sul regime della comunione dei beni si rinvia a quanto detto nella mini guida n.1 sulle Unioni civili).

Emerge chiaramente l'importanza e la rilevanza di queste norme, con le quali il legislatore ha voluto concedere largo spazio all'autonomia contrattuale dei conviventi, i quali possono liberamente concordare aspetti patrimoniali assai significativi della loro unione.

Ritengo che con tale contratti le parti possano anche decidere alcuni futuri adempimenti in caso di risoluzione del contratto stesso, come ad esempio la costituzione di un assegno di mantenimento per il partner più debole economicamente, oppure la restituzione di somme versate, a qualsiasi titolo, durante la convivenza, oppure il trasferimento di beni immobili, al verificarsi di alcuni condizioni.

Insomma, la legge consente alle parti di decidere le modalità con cui regolamentare la loro vita economica durante e dopo la convivenza.

Il contratto di convivenza si risolve per:

- a. accordo delle parti;
- b. recesso unilaterale;
- c. matrimonio o costituzione di Unione civile tra gli stessi conviventi o tra un convivente ed un terzo;
- d. morte di uno dei conviventi.

La risoluzione del contratto di convivenza comporta lo scioglimento del regime di comunione dei beni, qualora fosse stato prescelto al momento della sottoscrizione del contratto o di una sua modifica.

Infine, va ricordata la possibilità per il convivente più debole economicamente, in caso di cessazione della convivenza e di mancato accordo, di rivolgersi al Giudice per ottenere il riconoscimento di un assegno alimentare, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Va altresì ricordato che l'assegno alimentare non va confuso con l'assegno di mantenimento: il primo ha il solo fine di sostentamento dei bisogni primari del beneficiario (cibo, cure sanitarie basilari, ecc.), il secondo ha il fine di consentire al beneficiario di mantenere, almeno tendenzialmente, il medesimo tenore di vita, goduto in costanza di matrimonio.

Conclusioni: si tratta senza dubbio di una legge importante, che apre opportunità per i conviventi, i quali hanno, innanzitutto, e finalmente, un riconoscimento giuridico della loro unione; viene riconosciuta un'ampia autonomia negoziale, che dà loro la possibilità di sottoscrivere accordi economici per la regolamentazione della loro vita in costanza di rapporto e successivamente, qualora cessasse la convivenza. Facoltà in linea con il principio di autodeterminazione, riconosciuto dalla nostra Costituzione; contrariamente, gli accordi patrimoniali tra coniugi, che sarebbero senz'altro opportuni per evitare future ipotetiche liti tra marito e moglie, non sono previsti dalla legge italiana, ma solo dalla giurisprudenza che ha talora riconosciuto efficacia giuridica ad alcuni accordi sottoscritti tra marito e moglie.

Sarebbe senz'altro auspicabile un rapido intervento del nostro legislatore al riguardo.

Per concludere, la legge sui conviventi, per quanto imperfetta e per quanto incompleta, ha senz'altro aperto nuovi orizzonti in sintonia con l'evoluzione dei costumi e con una cultura più laica della nostra società.



Speriamo che sia il primo passo verso per una visione sempre più moderna della famiglia italiana.

Alcuni link utili per saperne di più:

- Approfondimento della legge
<http://www.governo.it/approfondimento/unionicivili/4707>
- Procedure e modulistica del Comune di Roma
https://www.comune.roma.it/pcr/it/seg_gen_dir_an_ser_el_un_civ.page

L'Associazione Codice Donna offre consulenza legale e tecnico-informativa a tutti coloro che vogliono ottenere chiarimenti sui diritti e i doveri derivanti dal rapporto di convivenza, e in generale indicazioni sugli strumenti giuridici che regolamentano le Unioni Civili.

Se sei interessato puoi accedere al servizio su appuntamento, da fissare telefonando dal lunedì al venerdì al numero 06 90207007 o tramite posta elettronica scrivendo al seguente indirizzo: info@codicedonna.it.

Potrai usufruire di condizioni vantaggiose.

Avv. Simona Napolitani
Presidente Codice Donna